

COMUNE DI SADALI

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N 6882

Numero 27 Del 20-12-19

Oggetto: ANNO FINANZIARIO 2019 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2019
--

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

D.SSA MURA ROMINA	P	MELIS AMEDEO	P
LOI ERCOLE JONNY	P	BASSU ROBERTO	P
MELONI MATTIA ALESSIO	A	VARGIU SONIA	P
LOBINA LUCA	A	AIT BACH KHADIJA	A
PILIA VALENTINO	A	MURA MARY	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dottt.ssa Murgia Maria Chiara.

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) per cui Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 20. I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs 175/2016 (vedasi comunicato Ministero dell'economia, Dipartimento del Tesoro, del 16/11/2018). La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 33
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 02.12.2019 - in allegato alla presente - dalla quale si evince che le partecipazioni del Comune di Sadali sono le seguenti:

	denominazione	attività svolta	% di partecipazione
<u>Società partecipate:</u>	ABBANO S.PA.	gestione del servizio idrico integrato	0,0068076%
<u>Enti strumentali partecipati:</u>	E.G.A.S.	organizzazione del servizio idrico integrato (L.R. 04/2015)	0,0010223%

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti Dott. Mauro Serra, rilasciato sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 02.12.2019 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sadali al 31.12.2019, come da prospetto sotto riportato:

	denominazione	attività svolta	% di partecipazione
<u>Società partecipate:</u>	ABBANO S.PA.	gestione del servizio idrico integrato	0,0068076%
<u>Enti strumentali partecipati:</u>	E.G.A.S.	organizzazione del servizio idrico integrato (L.R. 04/2015)	0,0010223%

DI DARE ATTO che, come si evince, si tratta di partecipazione minimale in società che svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, che non rientrano quindi nella previsione di cui al comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015).

DI DARE COMUNICAZIONE dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DELIBERA

DI DICHIARARE che con separata votazione unanime la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di ottemperare alle disposizioni normative sopra citate, nel rispetto dei termini di legge, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Regolarità Tecnica
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
Dott. Stefano Masala

PARERE: Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
Dott. Stefano Masala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
D.SSA MURA ROMINA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dottt.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sadali, li 23-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro consiglieri per illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio); La Giunta comunale ha espresso la volontà di sottoporla a controllo;

Sadali, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23-12-2019 al 07-01-2020 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;

- Ñ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Ñ dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
- Ñ a seguito di inoltro all'Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni successivi alla ricezione avvenuta il _____

Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
